



CITTA' DI GROTTAGLIE

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 156

Data: 13/08/2024

Organi Politici

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TREDICI del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

Oggetto:

DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI GROTTAGLIE, PULIZIA AREE IN CONCESSIONE E CONSEGUENTI SANZIONI

IL ORGANI POLITICI\SINDACO

D'ALO' CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Grottaglie, in ottemperanza alle normative regionali e nazionali vigenti, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta, che prevede il ritiro a domicilio di carta, plastica, vetro, lattine, rifiuti organici, rifiuti secchi, sfalci di verde e, su prenotazione, rifiuti ingombranti, secondo un calendario annuale distribuito casa per casa;
- Sul territorio comunale sono presenti contenitori per il conferimento di indumenti usati;
- Esiste un'isola ecologica nel territorio comunale, dove è possibile conferire gratuitamente varie tipologie di rifiuti differenziati, in conformità con le normative vigenti;
- Sul territorio comunale sono distribuiti uniformemente cestini multimateriale a disposizione della cittadinanza, cestini per la raccolta delle deiezioni canine e cestini getta-carte;

Dato atto che:

- La raccolta differenziata, oltre a essere un obbligo imposto dalle leggi vigenti, rappresenta il metodo ideale per ridurre l'inquinamento ambientale e preservare le risorse naturali; pertanto, è un dovere civico per tutti i cittadini.

Preso atto che:

- Nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a compromettere il decoro urbano e territoriale, costituiscono un rischio per l'igiene e la sicurezza pubblica;

Accertato che:

- I cestini multimateriale, i contenitori per gli indumenti usati e quelli per le deiezioni canine vengono frequentemente utilizzati in modo improprio, con rifiuti conferiti in maniera scorretta e con depositi di buste, indumenti, carta, cartone, rifiuti indifferenziati, RAEE, rifiuti ingombranti di varia natura e altro nelle immediate vicinanze;

Tenuto conto che:

- L'ordinanza n. 105 del 1° agosto 2020, relativa all'avvio della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale di Grottaglie, stabilisce le modalità di conferimento e i luoghi dove è possibile conferire i rifiuti solidi urbani; pertanto, qualsiasi conferimento al di fuori di tali modalità è da considerarsi abbandono di rifiuti (così come previsto anche dalla *Legge 09 ottobre 2023, n. 137, art. 6-ter "Modifiche al Codice penale, al decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*)

Considerato che:

- È necessario salvaguardare il decoro del comune e prevenire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

Dato atto che:

- Il recupero e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati e abbandonati rappresentano un onere economico per il Comune e, di conseguenza, per i cittadini;
- Il continuo abbandono di rifiuti distoglie il personale incaricato dall'ordinario servizio di pulizia di strade e marciapiedi;

Ravvisata:

- La necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti, che provoca la formazione di micro-discariche con gravi conseguenze per il decoro urbano e territoriale, l'igiene e la salute pubblica, nonché un aumento dei costi per l'ente e per i cittadini;

Ritenuto:

- Necessario e inderogabile intervenire attraverso l'adozione di un'apposita ordinanza;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili;

Visti in particolare:

- L'articolo 178, che dispone che *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio di chi inquina paga"*;
- L'articolo 192, commi 1 e 2, che stabiliscono il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, e il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- L'articolo 232 *bis*, che vieta l'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
- L'articolo 232 *ter*, che vieta l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente;
- Gli articoli 255 e 256, che definiscono il sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Visti altresì:

- La Legge 09 ottobre 2023, n. 137, art. 6-ter *"Modifiche al Codice penale, al decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*;
- Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689, *"Modifiche al sistema penale"*;
- L'articolo 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito nella Legge n. 48 del 18 aprile 2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite ordinanze anche in deroga alle norme vigenti *"quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado nell'ambiente del territorio comunale e di pregiudizio per il decoro della vivibilità"*;
- L'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- L'ordinanza sindacale n. 105 del 1° agosto 2020, relativa all'avvio della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale di Grottaglie;
- La L.R. n. 24 del 20 agosto 2012 e successive modifiche, che regolano e organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali, in particolare quelli relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Il Regolamento comunale di Igiene Urbana;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il divieto, su tutto il territorio comunale, di abbandono e deposito di rifiuti e materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, e in luoghi o con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, oltreché al di fuori degli appositi contenitori (mastelli);
2. Il divieto per chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, strade comunali, provinciali e statali, nei fossi per lo scolo delle acque piovane o su panchine, qualsiasi tipo di rifiuto indifferenziato, differenziato, ingombrante, sacchetti contenenti rifiuti ed altre tipologie di rifiuto;
3. Il divieto per chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati, indifferenziati, ingombranti, RAEE, ecc. all'interno dei contenitori stradali

- (cestini multimateriale, cestini destinati alle deiezioni canine, cestini destinati agli indumenti, ecc.) o nelle loro immediate vicinanze;
4. Il divieto per chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
 5. L'obbligo per tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata, nel rispetto dell'ordinanza n. 105 del 1° agosto 2020 "*Ordinanza avvio raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale*";
 6. L'obbligo per i concessionari di spazi ed aree pubbliche, come previsto dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana, di provvedere alla pulizia dell'area in concessione.

AVVERTE

che salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

Violazione	Sanzione Minima	Sanzione Massima
Abbandono su suolo pubblico, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare	€ 30,00	€ 150,00
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti derivanti da prodotti da fumo quali mozziconi di sigarette e pacchetti di sigarette	€ 60,00	€ 300,00
Conferimento di sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati all'interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale, cestini per deiezioni canine, contenitori per raccolta indumenti). Abbandono su suolo pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o indifferenziati, oltrech� al di fuori degli appositi contenitori (mastelli).	€ 1.000,00* <i>*prevista denuncia penale</i>	€ 10.000,00* <i>*prevista denuncia penale</i>
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti o ingombranti, speciali, pericolosi compresi i RAEE	€2.000,00* <i>*prevista denuncia penale</i>	€ 20.000,00* <i>*prevista denuncia penale</i>

In aggiunta alle sanzioni previste, si impone al trasgressore la bonifica, a propria cura e spese, dell'area deturpata. Nell'eventualit  di abbandono di rifiuti si proceder  a inoltrare apposita denuncia all'autorit  giudiziaria competente.

Per le altre sanzioni non in elenco si applica l'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro*".

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente Ordinanza e l'individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al Comune di Grottaglie eventuali depositi, scarichi e abbandoni di rifiuti.

DISPONE

- Che la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- Che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, le Forze di Polizia incaricate possano avvalersi del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio e di dispositivi mobili quali fototrappole, che potranno essere dislocati dove ritenuto necessario;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia alla Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di Stato di Grottaglie, alla Caserma dei Carabinieri di Grottaglie e alla Prefettura di Taranto.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo online.

Grottaglie, 13 agosto 2024

Il Sindaco
avv. Ciro D'Alò